

# La diffusione dell'informazione ambientale in tema di inquinamento acustico disponibile sulla rete Internet

A. Franchi, M. A. Alessandro – APAT Dipartimento Stato dell'ambiente e metrologia ambientale

Il presente lavoro esamina forme e contenuti dell'informazione ambientale disponibile sulla rete Internet in materia di inquinamento acustico.

Da una prima ricognizione sull'informazione ambientale diffusa all'interno dei portali o dei siti Web comunali e provinciali che sono stati consultati, emerge una rappresentazione disomogenea quanto all'istituzione di un quadro comune e al grado di approfondimento delle informazioni presentate.

## 1.1 Quadro generale, competenze e adempimenti

L'inquinamento acustico generato dal traffico, dalle attività industriali e dalle attività ricreative costituisce uno dei principali problemi a livello locale nelle aree urbane non solo in ambito nazionale.

Infatti, se è possibile ridurre significativamente il rumore emesso dalle sorgenti singole grazie all'applicazione della normativa vigente e ai progressi tecnologici, l'aumento del traffico, la sua estensione spaziale e temporale assieme all'intensificarsi delle attività turistico-ricreative hanno diminuito gli effetti del progresso tecnologico.

Un primo approccio delle politiche comunitarie al fenomeno dell'inquinamento acustico è rappresentato dal quinto programma di azione e dal *Libro verde: Politiche future in materia di inquinamento acustico* (COM(96) 540 def.) elaborato dalla Commissione Europea. Nel Libro verde si sottolinea la necessità che fra Stati Membri e UE venga stabilita un'azione sinergica per il miglioramento dei dati, la comparabilità delle informazioni e la diffusione di queste informazioni presso la popolazione, poiché proprio attraverso la partecipazione dei cittadini l'azione dei governi trova efficacia.

I metodi indicati per ridurre l'esposizione al rumore sono tre e consistono in: diminuire il rumore alla sorgente, ostacolare la trasmissione sonora ponendo barriere fra la sorgente e la popolazione colpita e ridurre il rumore nei punti di ricezione, insonorizzando gli edifici.

La Commissione rileva inoltre che la maggiore complessità nell'affrontare la questione a livello europeo è rappresentata dalla carenza di dati e dalla difficoltà di comparazione.

Pertanto il Libro verde suggerisce di iniziare formulando “una proposta di direttiva relativa all'armonizzazione dei metodi di analisi dei dati sull'esposizione e al reciproco scambio di informazioni. Tale proposta potrebbe comprendere raccomandazioni per la messa a punto di mappe del rumore e l'informazione del pubblico”.

Questo suggerimento è stato accolto nella *proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione della gestione del rumore ambientale* (COM(2000) 468 def.). In essa la Commissione Europea ha ritenuto che il miglioramento dei dati disponibili, la loro comparabilità e il monitoraggio e l'informazione al pubblico fossero le principali priorità delle azioni a breve e a medio termine.

L'obiettivo di questa *proposta* è l'istituzione di un quadro comune a tutta l'UE per la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Le finalità principali: armonizzare i descrittori e i metodi di determinazione del rumore ambientale e garantire che i dati siano diffusi presso l'opinione pubblica.

Una volta che gli Stati Membri avranno definito i limiti di emissione di ciascuna sorgente, elaborato le mappe acustiche e i piani di risanamento, l'opinione pubblica e le autorità

saranno in grado di confrontare diverse situazioni, differenti approcci e i progressi compiuti da ciascun paese in materia di inquinamento acustico.

Oltre a ciò, nella programmazione delle azioni da intraprendere in tema di inquinamento acustico, si sottolinea il legame con la politica dei trasporti, l'integrazione con la Direttiva sulla qualità dell'aria e con la direttiva 96/61/CE riguardante il rumore da attività produttiva.

L'art. 9 della *proposta* osserva che l'informazione ai cittadini è elemento integrante e fondamentale di queste iniziative e che le autorità competenti sono tenute ad assicurarla nelle diverse fasi attraverso la pubblicazione dei dati, espressamente prevista attraverso Internet o simili strumenti informatizzati, in forme e contenuti così come disposto dalla normativa.

Questa *proposta* è il documento di riferimento che ha condotto alla definizione della Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

L'obiettivo della citata normativa è stabilito all'art. 1: definizione di un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale.

Essa individua i descrittori acustici che tutti i Paesi Membri sono tenuti ad adottare per l'elaborazione e la revisione delle mappature e dei piani al fine di rispondere all'esigenza di confrontabilità sopra evidenziata. Le azioni previste per il raggiungimento di questa finalità sono: la mappatura acustica; la mappatura acustica strategica; i piani di azione; l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti.

La direttiva è stata recepita in Italia con il dlgs.194/05.

Sul piano nazionale, il legislatore aveva già definito un approccio organico al tema dell'inquinamento acustico a partire dal 1995 con l'emanazione della l.q. n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dal rumore. Essa individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, le funzioni e i compiti dei Comuni e prevede una serie di decreti attuativi. Questa legge costituisce il primo intervento di una regolamentazione organica in campo acustico.

Uno strumento fondamentale di gestione del territorio è rappresentato dalla classificazione acustica. La determinazione dello stato acustico del territorio è realizzata dai Comuni. Le Regioni individuano i criteri sulla base dei quali effettuare la suddivisione in zone del territorio comunale (zonizzazione acustica).

Alle Regioni spetta inoltre la definizione dei criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, le modalità di rilascio delle autorizzazioni delle attività temporanee, la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento, i criteri per l'identificazione delle priorità degli interventi di bonifica acustica del territorio, le competenze delle province in materia di inquinamento acustico, le modalità di controllo da parte dei Comuni e l'organizzazione della rete dei controlli.

La Legge Quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con competenze di carattere programmatico e decisionale. Oltre alla classificazione acustica del territorio, competono ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l'adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell'inquinamento acustico e, soprattutto, l'adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati e il coordinamento degli strumenti urbanistici.

Le principali competenze dei Comuni stabilite dalla L.447/95:

- Classificazione del territorio comunale
- Adozione di piani di risanamento
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico
- Predisposizione della Relazione biennale sullo stato acustico del comune da trasmettere alla Regione e alla Provincia (per i comuni con più di 50000 abitanti)

Le principali competenze delle Province stabilite dalla L.447/95:

- Funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico
- Funzioni assegnate dalle leggi regionali
- Controllo e vigilanza da esercitare utilizzando le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente

In materia di informazione, la Legge Quadro prevede la predisposizione, con decreto del Ministero dell'Ambiente sentite le Associazioni di protezione ambientale riconosciute, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

Con riferimento all'informazione ambientale, vanno menzionati il Decreto Legislativo n. 195 del 19.8.2005 che attua la Direttiva 2003/4/CE *“sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 (Gazz. Uff. n. 222 del 23 settembre 2005)<sup>1</sup> e il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 06/09/09 *“sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale”*. Quest'ultimo pone in rilievo le disposizioni del sesto programma comunitario in materia di ambiente e quelle contenute nella convenzione di Aarhus: l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia.

Le sue finalità sono: garantire al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, definire le condizioni generali e le modalità pratiche per l'esercizio di questo diritto; assicurare la progressiva disponibilità e trasmissione al pubblico delle informazioni ambientali per salvaguardare la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili<sup>2</sup>; prevedere la partecipazione del pubblico riguardo all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale; disciplinare l'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

L'art. 4 del citato regolamento integra e modifica parzialmente le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1049/2001 riguardo la raccolta e la diffusione delle informazioni ambientali e l'applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso a questi dati.

Il Dlgs. 195/05 definisce l'accesso in materia ambientale in modo più preciso ed efficace rispetto alla disciplina generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due ragioni: estende la classe dei soggetti legittimati all'accesso e amplia il contenuto delle conoscenze accessibili. Riguardo il primo aspetto, l'art. 3 di questo decreto chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie

---

<sup>1</sup> Di questo decreto legislativo si è discusso nel II volume di Qualità dell'ambiente urbano – Edizione 2005.

<sup>2</sup> La diffusione delle informazioni ambientali attraverso questi strumenti è raccomandato in Environmental management – Environmental communication – Guideline and examples, ISO/FDIS 14063, Final draft 02/08/06.

accessibili alle “informazioni ambientali” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione in possesso delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241/1990, limitata ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda il tema in trattazione, nel Decreto 194/05 è espressamente trattato il tema dell’informazione sull’inquinamento acustico. In particolare, si individuano tre diversi aspetti: il diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale (tempi e modi); l’informazione al pubblico (tempi e modi, formato dei contenuti); la consultazione del pubblico (tempi e modi, formato dei contenuti).

L’art.8 del Decreto n. 194/05 intitolato “*Informazione e consultazione del pubblico*” stabilisce che al pubblico sia consentito l’accesso all’informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche e ai piani di azione<sup>3</sup>. Prevede inoltre la partecipazione del pubblico all’elaborazione del piano di azione attraverso la presentazione di osservazioni, pareri e memorie.

La *mappatura acustica* è la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento dei valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona; la *mappa acustica strategica* è una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona; i *piani di azione* sono i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione<sup>4</sup>.

I requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche sono definiti nell’allegato 4, art.3, comma 5, “Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche”<sup>5</sup>;

Nell’Allegato 4 si specifica, inoltre, che le mappe e le mappature acustiche costituiscono la base per l’informazione da fornire al cittadino e per l’elaborazione dei piani d’azione e prevede come necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate quali:

---

<sup>3</sup> Si riporta il testo dell’art. 8: “1. L’informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 ed ai piani di azione di cui all’articolo 4 e’ resa accessibile dall’autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili; 2. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, hanno l’obbligo di elaborare i piani d’azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi; 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d’azione”.

<sup>4</sup> Le definizioni sono tratte dall’art.3 del dlgs 194/05.

<sup>5</sup> Si riporta il testo dell’ Allegato 4 (art.3, comma 5): “ 1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti: a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico; b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico; c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore; d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all’art. 5. 2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di: a) grafici; b) dati numerici in tabulati; c) dati numerici in formato elettronico. 3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolare modo il rumore emesso: a) dal traffico veicolare; b) dal traffico ferroviario; c) dal traffico aeroportuale; d) dai siti di attività industriale, inclusi i porti. 4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per: a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’art. 7; b) l’informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell’art. 8; c) i piani d’azione ai sensi dell’art. 4”.

- a) una rappresentazione grafica;
- b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
- c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future;
- d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
- e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonché la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.

## 1.2 L'informazione ambientale sull'inquinamento acustico diffusa sulla rete Internet

Nella TABELLA A) viene rappresentato lo stato e la tipologia delle informazioni ambientali in tema di inquinamento acustico disponibile sulla rete Internet, accessibile dai Comuni: informazioni sulla classificazione acustica, informazioni sul piano di risanamento acustico, stato di attuazione del piano di risanamento acustico, riferimenti normativi, documenti consultabili in versione integrale/cartografia.

L'analisi è stata centrata sui siti Web comunali in quanto la legge attribuisce all'ente locale un ruolo di primaria importanza nella gestione del rumore. In caso di totale assenza delle informazioni sul sito Web del Comune l'indagine si è estesa alla Provincia, in qualità di soggetto al quale la legge affida funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico nonché quelle espressamente attribuite dalle leggi regionali.

Di seguito si riportano due esempi: sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sulla diffusione delle informazioni riguardanti il Piano di classificazione acustica del territorio.

Il Comune di Roma pubblica nel proprio portale un "Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana". Questo regolamento definisce modalità e misure volte a promuovere la partecipazione popolare nelle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione. Fra gli atti sottoposti alla procedura partecipativa (art. 3), è elencato il Piano di zonizzazione acustica di cui alla L. 447 del 1995.

Il Comune di Prato offre alla consultazione on line il "Piano comunale di classificazione acustica del territorio". Sebbene la cartografia sia in versione provvisoria, sono consultabili molti documenti, fra i quali il percorso di elaborazione del piano di classificazione.

TABELLA A)				
<b>L'informazione ambientale sull'inquinamento acustico diffusa sul Web</b>				
	Informazioni sulla classificazione acustica	Informazioni sul piano di risanamento acustico	Riferimenti normativi	Documenti consultabili in versione integrale/cartografia
TORINO	X		X	X
MILANO	X		X	
BRESCIA	X		X	X
VERONA	X		X	X
VENEZIA	X		X	X
PADOVA	X		X	
TRIESTE				
GENOVA			X	
PARMA	X			X
MODENA	X		X	X
BOLOGNA	X	X	X	
FIRENZE	X		X	X
PRATO	X		X	X
LIVORNO	X			
ROMA	X		X	X
NAPOLI	X		X	X
FOGGIA				
BARI				
TARANTO				
REGGIO CALABRIA				
PALERMO	X		X	
MESSINA	X			X
CATANIA	X	X		
CAGLIARI	X		X	

### 1.3 Conclusioni

L'informazione ambientale in tema di inquinamento acustico in complesso è diffusa sul Web, anche se in maniera disomogenea. Tale disomogeneità è dovuta anche al fatto che in larga parte sono stati consultati i siti Web comunali e provinciali delle 24 città oggetto di studio di questo rapporto e alcuni di essi risultano poco strutturati dal punto di vista informativo.

Inoltre si rileva che in alcuni casi sono riportate informazioni generali prive di dettaglio. Sarebbe opportuno, specie nelle aree urbane a maggiore concentrazione di popolazione e, quindi, potenzialmente più critiche dal punto di vista dell'inquinamento acustico, incrementare la quantità e la qualità dei dati diffusi attraverso il Web.

La disomogeneità e la carenza di informazioni è da presumersi correlata alla mancata ottemperanza della l.q. 447/05 con particolare riferimento all'adozione della classificazione acustica del territorio e azioni conseguenti. L'adempimento di quanto previsto dal dlgs. 194/05 inciderà in maniera significativa sullo sviluppo e sull'incremento dell'informazione sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

## Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del 06/09/09 “*sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso al giustizia in materia ambientale*”

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 25 giugno 2002 “*relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”

Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995

Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05, in attuazione della Direttiva 2002/49/CE “*relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”

Decreto Legislativo n. 195 del 19/8/2005, in attuazione della Direttiva 2003/4/CE “*sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003

## Bibliografia

Environmental management – Environmental communication – Guideline and examples, ISO/FDIS 14063, Final draft 02/08/06

## Sitografia\*

<http://www.comune.torino.it>  
<http://www.provincia.torino.it>  
<http://www.comune.milano.it/webcity/portale/homepage.nsf/index.htm?readform>  
<http://www.provincia.milano.it/>  
<http://www.comune.brescia.it/eventi>  
<http://www.provincia.brescia.it/>  
<http://portale.comune.verona.it/bvsm/portal/ep/home.do>  
<http://www.provincia.verona.it/newweb/main/index.htm>  
<http://www.comune.venezia.it>  
<http://www.provincia.venezia.it/html/Home.asp?IDMenu=1&IDHeader=1>  
<http://www.comune.padova.it>  
<http://www.provincia.pd.it/>  
[http://www.retecivica.trieste.it/new/default\\_o.asp?tabella\\_padre=sezioni&ids=21&tipo=blocchi\\_home&pagina=-&home=home](http://www.retecivica.trieste.it/new/default_o.asp?tabella_padre=sezioni&ids=21&tipo=blocchi_home&pagina=-&home=home)  
[http://www.provincia.trieste.it/default2.asp?tabella\\_padre=sezioni&ids=1&tipo=blocchi\\_sezioni\\_1&pagina=-](http://www.provincia.trieste.it/default2.asp?tabella_padre=sezioni&ids=1&tipo=blocchi_sezioni_1&pagina=-)  
<http://www.comune.genova.it>  
<http://www.provincia.genova.it>  
[http://www.comune.parma.it/portal/page?\\_pageid=205,1&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://www.comune.parma.it/portal/page?_pageid=205,1&_dad=portal&_schema=PORTAL)  
<http://www.provincia.parma.it>  
<http://www.comune.modena.it>  
<http://www.provincia.modena.it>  
<http://www.comune.bologna.it>  
<http://www.provincia.bologna.it/provbologna/index.jsp>  
<http://www.comune.firenze.it>  
<http://www.provincia.firenze.it>  
<http://www.comune.prato.it>  
<http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet/index.htm?folderid=13&subsectionid=523>  
[http://www.comune.livorno.it/\\_livo/](http://www.comune.livorno.it/_livo/)  
<http://www.provincia.livorno.it/new/index.php>  
<http://www.comune.roma.it>  
<http://www.provincia.roma.it>  
<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1>  
<http://www.provincia.napoli.it>  
<http://www.comune.foggia.it>  
<http://www.provincia.foggia.it>  
<http://www.comune.bari.it/comune/opencms/sito/Bari/index.jsp>  
<http://www.provincia.ba.it/provbari/s2magazine/main.jsp>  
<http://www.comune.taranto.it>



<http://www.provincia.taranto.it>  
<http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home.html>  
<http://www.provincia.reggio-calabria.it/>  
<http://www.comune.palermo.it>  
<http://www.provincia.palermo.it/>  
<http://www.comune.messina.it>  
<http://www.provincia.messina.it/index.asp>  
<http://www.comune.catania.it/portale/>  
<http://www.provincia.catania.it>  
[http://www.comune.cagliari.it/portal/page?\\_pageid=35,1&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://www.comune.cagliari.it/portal/page?_pageid=35,1&_dad=portal&_schema=PORTAL)  
<http://www.provincia.cagliari.it/content/>

\* La navigazione è aggiornata al 15/11/06